



## COMUNE DI GIARDINI NAXOS

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA  
Codice Fiscale n. 00343940839

ORDINANZA SINDACALE N. 83

DEL 19.11.19

**Oggetto:** Ordinanza contingibile ed urgente ex art.191 del D.lgs n.152/2006 e ss.mm.ii. e Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana, per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani indifferenziati e differenziati, con il sistema " Porta a Porta".

### IL SINDACO

#### Premesso che:

- a) con Ordinanza Sindacale nr.31 del 28/05/2019 si è disposto di intervenire nell'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nell'ambito territoriale del Comune di Giardini Naxos, ai sensi dell'art.191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in via sostitutiva della Gestione Commissariale ATO ME4, nonché della S.R.R. Messina Area Metropolitana con decorrenza dal 1/06/2019 fino al 30/11/2019, affidando conseguentemente, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di appalti, ai sensi dell'art. 191 commi 1 e 4 del D.lgs 152/2006, all'ATI Orizzontale tra le Società Ecolandia S.r.l. mandataria per il 51%, Legale Rappresentante, Concetta Fragapane, e la Società Green Planet s.r.l., mandante per il 49%, Legale rappresentante, Guglielmo Scalia, il servizio di Raccolta e Trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, con il sistema Porta a Porta eseguire nel Comune di Giardini Naxos;
- b) che la Progitec s.r.l., ditta partecipante alla manifestazione di interesse ed esclusa, per osservanza del principio di rotazione, nonché degli ulteriori principi comunitari in materia di affidamenti, in quanto, affidatario uscente del servizio, depositava in data 31/05/2019 presso la Segreteria del TAR Catania per ricorso l'annullamento previa sospensione degli effetti anche inaudita altera parte ex art. 56 cpa, della suddetta Ordinanza Sindacale n.31/19 con cui si è ordinato all'ATI contro interessata di intervenire nell'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ai sensi dell'articolo 191 del D.Lgs 152/2006, dall'1 Giugno 2019 al 30 Novembre 2019, ed il TAR, respingeva sostenendo che non sussistevano i presupposti per l'emissione di provvedimenti cautelari monocratici e fissando per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 27 giugno 2019;
- c) il TAR nella seduta del 18 Luglio 2019, respingeva l'istanza cautelare e fissava per la trattazione del merito in pubblica udienza per il 24/10/2019;
- d) Il TAR per la Sicilia sezione staccata di Catania, nella seduta del 24/10 u.s. accoglieva tanto il ricorso principale quanto il ricorso per motivi aggiunti presentato dalla Società Progitec e per gli effetti annullava l'Ordinanza Sindacale n. 31/2019 oltre al risarcimento del danno, principalmente in quanto, l'ATI di cui sopra, successivamente alla data di affidamento del servizio, che risulta essere il 28/05/19, ha mutato in data 03/06/19 le quote di svolgimento del servizio tra le due società, in violazione delle previsioni del D.lgs n.50/2016;
- e) Con nota del 18/11/2019 prot. 23360, il Responsabile del IV Settore, tenuto conto e rilevato che il TAR ha accolto tanto il ricorso principale quanto il ricorso per motivi aggiunti, e per gli effetti ha annullato l'Ordinanza Sindacale n.31/19, con validità originaria fino al 30/11/2019 e, nelle more di conoscere le risultanze dell'avviso esplorativo, già pubblicato in data 13/11/2019 per individuare nuovo affidatario, rappresentava la necessità e l'urgenza di provvedere,



all'adozione di eventuale provvedimento, per coprire il vulnus creato con l'annullamento della citata Ordinanza Sindacale e garantire lo svolgimento legittimo del servizio nelle more dell'individuazione e nomina del nuovo affidatario;

- f) La Giunta Municipale, con atto nr. 148 del 19/11/19 autorizzava l'affidamento del servizio di rappresentanza legale dell'Ente al fine di proporre ricorso in appello avverso la sentenza TAR Catania n. 2697/19 di cui sopra, considerato che, nel dispositivo della sentenza stessa, il TAR non tiene in considerazione le motivazioni poste a sostegno dell'individuazione dell'ATI di che trattasi, quale affidatario dell'Ordinanza Sindacale n.31/19, essendo la stessa ATI l'unico soggetto alternativo alla Progitec s.r.l., secondo le risultanze dell'apposita manifestazione di interesse condotta dall'Ufficio preposto e, in applicazione del già richiamato principio di rotazione;

**Ravvisata** la necessità che occorre, nel breve lasso di tempo che intercorre tra la data di annullamento dell'Ordinanza Sindacale n.31/19 e la data del nuovo affidamento del servizio a nuova ditta aggiudicatrice della manifestazione di interesse, assicurare i servizi in questione, di indubbia valenza igienico – sanitaria, facendo ricorso all'Istituto dell'Ordinanza Sindacale;

**Richiamato** l'orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, secondo cui ".....l'esecuzione del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve, in generale, essere svolto con efficacia ed immediatezza a tutela del bene pubblico indicato dalla legge; pertanto qualora la necessità di provvedere si appalesi imperiosa - specie al fine di prevenire eventuali ipotesi di emergenze sanitarie e di igiene pubblica - il Sindaco può legittimamente ricorrere allo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente, anche se sussiste una apposita disciplina che regoli, in via ordinaria, la materia (CGA, dee. 2.1/2005) " (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. 111. 26 ottobre 2016, n. 2737, TAR Palermo n. 291 del 1° febbraio 2017);

**Visti** gli art. 32 della legge 833/78, 40 della L.R. n. 30/93 e 4 del Decreto Assessorato Regionale alla Sanità del 18.11.1994, che individuano nel Sindaco l'Organo competente all'emanazione di ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica;

**Visto** il Decreto Presidente Consiglio Ministri (DPCM) 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016;

**Vista** la L.R. n. 9/2010 "Gestione integrata dei rifiuti e dei siti inquinati", con la quale la Regione Siciliana ha disciplinato la gestione dei rifiuti nel territorio regionale nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 03 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., in attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti;

#### **Dato atto che:**

- nelle Ordinanze Presidenziali, emanate in materia di rifiuti, viene ribadito che l'Ente è comunque tenuto a garantire la continuità del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonché il raggiungimento delle percentuali di RD stabilite dalla normativa, nelle more del definitivo avvio operativo delle Società per la regolarizzazione dei rifiuti e all'attuazione della L. 9/2010;
- il Sindaco adotta provvedimenti *extra ordinem* per consentire il ricorso temporaneo a forme speciali di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione Europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, ai sensi dell'art. 191 del D.lgs n.152/2006;

**Richiamato** l'orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, secondo cui "...l'esecuzione del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve, in generale, essere svolto con efficacia ed immediatezza a tutela del bene pubblico indicato dalla legge; pertanto qualora la necessità di provvedere si appalesi imperiosa – specie al fine di prevenire eventuali ipotesi di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, il Sindaco può legittimamente ricorrere allo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente;

**Dato atto** che attraverso l'attivazione del presente provvedimento vengono garantiti:



- a) l'immediata prosecuzione del Servizio di igiene ambientale e la sua esecuzione;
- b) la sicura rispondenza dei processi realizzativi a specifiche modalità di esecuzione;
- c) l'esecuzione dell'intervento nel rispetto dei termini di massima rispondenza ai presupposti di qualità e celerità;

**Ritenuto**, pertanto, sussistere le condizioni di legge per emanare apposita ordinanza contingibile e urgente stante che si appalesa:

• **l'indispensabilità di ordinare**, all'ATI Ecolandia - Green Planet, quest'ultima al momento affidataria del servizio di che trattasi fino all'annullamento dell'Ordinanza Sindacale n.31/19, quindi già a conoscenza della realtà del territorio, delle zone di intervento e, attualmente utilizzatrice dei lavoratori ex ATO ME4 oggi della S.R.R. Mesina Area Metropolitana, a garanzia di un servizio puntuale ed efficace per il raggiungimento degli obiettivi comuni, l'espletamento del servizio di raccolta, ivi incluso il servizio di RD "Porta a Porta", di spazzamento, conferimento e successivo trasporto in centri di raccolta/smaltimento autorizzati, in considerazione anche del breve lasso di tempo, che intercorre tra la data di notifica di annullamento dell'Ord. Sindacale n.31/19 e la data prossima di aggiudicazione a nuovo gestore del servizio, ritenendo non funzionale al raggiungimento degli standart essenziali in materia di igiene ambientale, una modifica del gestore in un lasso di tempo così breve ;

**Richiamato** il citato D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in particolare l'art. 191 che testualmente prevede che ".....il Sindaco può emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'ente di governo dell'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi";

**Vista** la Deliberazione di Consiglio Comunale n.13/2019 con la quale viene approvato il Piano Finanziario del servizio di igiene ambientale e le aliquote TARI 2019;

**Vista** la Deliberazione di Consiglio Comunale n.38/2019 con la quale viene approvato il Bilancio 2019/2021;

**Viste** le LL.RR. n. 3/2013 e n. 09/2010;

Viste le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana che disciplinano il servizio di gestione dei rifiuti e le relative circolari;

## **ORDINA**

Per i motivi espressi in premessa e che si richiamano ad ogni effetto nel presente dispositivo:

**1) di intervenire** nell'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nell'ambito territoriale del Comune di Giardini Naxos, ai sensi dell'art.191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. con decorrenza dalla data di notifica del provvedimento del TAR di annullamento dell'Ordinanza Sindacale n.31/19 fino AL 9 DICEMBRE 2019, in considerazione che detto servizio non può subire soluzioni di continuità per i gravissimi problemi igienico – sanitari che deriverebbero ove venisse interrotto, nonché per quanto in premessa esposto **AFFIDANDO** all'ATI Orizzontale tra le Società Ecolandia S.r.l. – mandataria per il 95% , Legale Rappresentante, Concetta Fragapane, con sede legale in Catania i Via V^ Strada n.10 - Via Zona Industriale - P.I. 04444370870 e la Società Green Planet s.r.l., mandante per il 5%, Legale rappresentante, Guglielmo Scalia, con sede legale in Catania, Via Stradale Giovanni Agnelli n.6 P.I. 05425910873, alle stesse condizioni già indicate nell'Ordinanza Sindacale n.31/2019, osservando quando previsto dalla stessa relazione, da svolgere con il sistema "Porta a Porta";

**2) A) Al Responsabile del IV Settore:**

- di monitorare costantemente il perdurare a carico della Ditta della sussistenza dei requisiti previsti dalla Legge;

#### **B) Alla ditta affidataria:**

- di provvedere ad attivare le procedure per il trasporto e conferimento rifiuti indifferenziati presso la discarica di Sicula Trasporti s.r.l, sita in Grotte S. Giorgio nel Comune di Catania, così come disposto dal Presidente della Regione Siciliana che con proprie ordinanze ha individuato la stessa, avvalendosi anche della convenzione esistente tra la stessa Società e i Comune di Giardini Naxos e i rifiuti differenziati attraverso le piattaforme e/o impianti indicati all'art.2 della relazione esplicativa;

3) Di notificare copia del presente atto al Responsabile del IV per i provvedimenti relativi alla copertura economica – finanziaria del predetto atto per il periodo in parola citato, nonché per gli adempimenti dell'impegno di spesa, ai Responsabili del II e del V Settore per i successivi adempimenti di competenza e di porre in essere tutti gli atti gestionali e funzionali previsti dalla legge, per la piena esecuzione della presente ordinanza;

4) Alla Polizia Municipale, per fare rispettare la presente Ordinanza, di porre in essere ogni idonea attività di vigilanza e costante monitoraggio di tutto il territorio comunale, anche alla luce delle relative previsioni di cui all'O.P. n. 08/Rif/ 2018.

#### **DISPONE**

che copia della presente sia notificata all' *ATI Orizzontale, tra le Società Ecolandia S.r.l., con sede legale in Catania in Via V^ Strada n.10 - Via Zona Industriale - e la Società Green Planet s.r.l., con sede legale in Catania, Via Stradale Giovanni Agnelli n.6*, ai Responsabili del II, del IV e del V Settore, al fine di assumere gli atti necessari e consequenziali alla presente ordinanza, all'ATO ME4 S.p.A., alla S.R.R. Messina Area Metropolitana, per quanto di competenza, alla Sicula Trasporti s.r.l., all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.

#### **DISPONE ALTRESI'**

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line e nella Sezione Trasparenza dell'Ente, per le forme idonee e adeguate di pubblicità e informazione;

L'invio della presente: al Presidente della Regione Siciliana, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare, al Ministro della Salute, Al Ministro della Attività Produttive, a S.E. il Prefetto di Messina, all'Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Reg.le delle Acque e dei Rifiuti, alla locale Stazione dei Carabinieri, all'ASP 5 di Messina, al Segretario Generale del Comune di Giardini Naxos.

Che la presente ordinanza venga data pubblicità e informazione mediante pubblicazione sul sito all'Albo Pretorio on - line e nella sezione Trasparenza dell'Ente.

Che la struttura Amministrativa competente è il Settore IV ed il Responsabile del Settore è L'Arch. Sebastiano La Maestra.

Contro la presente ordinanza è ammesso, ricorso amministrativo giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

